

*Convegno  
Nazionale  
di Studi*

# Gli ipogei di diritto privato nell'Italia tardoantica

*Approccio  
interdisciplinare  
allo studio  
delle decorazioni  
pittoriche*

*Università degli Studi  
Roma Tre  
2-3 maggio 2024*



a cura di  
Matteo Braconi, Paola De Santis,  
Carlo Ebanista, Pier Giorgio Spanu, Emma Vitale

# GLI IPOGEI DI DIRITTO PRIVATO NELL'ITALIA TARDOANTICA

*Approccio interdisciplinare  
allo studio delle decorazioni pittoriche*

Atti del Convegno Nazionale di Studi  
Università degli Studi di Roma Tre  
Roma, 2-3 maggio 2024

*a cura di*

*Matteo Braconi, Paola De Santis,  
Carlo Ebanista, Pier Giorgio Spanu, Emma Vitale*



*All'Insegna del Giglio*

# DIAPOH

Digital Iconographic Atlas of Privately Owned Hypogea of Late Antique Italy



## Comitato Scientifico

Matteo Braconi (Università degli Studi Roma Tre)  
Dimitri Cascianelli (Università degli Studi Roma Tre)  
Paola De Santis (Università degli Studi di Bari A. Moro)  
Iolanda Donnarumma (Università degli Studi del Molise)  
Carlo Ebanista (Università degli Studi del Molise)  
Giovanna Ferri (Università degli Studi di Sassari)  
Maria Nunzia Labarbuta (Università degli Studi di Bari A. Moro)  
Federico Lizzani (Università degli Studi Roma Tre)  
Pier Giorgio Spanu (Università degli Studi di Sassari)  
Emma Vitale (Università degli Studi di Palermo)



Atti stampati con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PRIN 2020:

*"DIAPOH Project: Integrated approaches for the cataloguing, study and dissemination of the Digital Iconographic Atlas of Privately Owned Hypogea of Late Antique Italy"* (Protocollo: 20207T3395\_003), *Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola De Santis. CUP: B97G21000070005*

*"DIAPOH Project: Integrated approaches for the cataloguing, study and dissemination of the Digital Iconographic Atlas of Privately Owned Hypogea of Late Antique Italy"* (Protocollo: 20207T3395\_003), *Responsabile scientifico: Prof.ssa Emma Vitale. CUP: B73C22000470001*

Volume sottoposto a peer review da parte di almeno due referees, secondo il sistema double blind.

*Immagine di copertina: Roma, ipogeo di Trebio Giusto. Veduta del cubicolo dipinto*  
(© Archivio PCAS; elaborazione grafica di Rosario Claudio La Fata).

ISBN 978-88-9285-439-0  
e-ISBN 978-88-9285-440-6  
© 2026 All'Insegna del Giglio s.a.s.

All'Insegna del Giglio s.a.s.  
via A. Boito, 50-52  
50019 Sesto Fiorentino (FI)  
[www.insegnadelgiglio.it](http://www.insegnadelgiglio.it)



OPEN ACCESS (CC BY-NC-ND 4.0)  
Attribuzione - Non commerciale  
Non opere derivate 4.0 Internazionale

*Stampato a Sesto Fiorentino (FI)*  
*BDprint, aprile 2026*

## INDICE

<i>I Curatori</i> , Prefazione . . . . .	9
<i>Pasquale Jacobone</i> , Saluti . . . . .	11
<i>Vincenzo Fiocchi Nicolai</i> , Premessa . . . . .	13

### FONTI SCRITTE, EPIGRAFICHE E MONUMENTALI

<i>Pierfrancesco Porena</i> , Riflessioni sugli spazi sepolcrali ipogei in età imperiale romana: prassi giuridico-normativa e realtà . . . . .	17
<i>Marco Sannazaro</i> , Mausolei paleocristiani a Milano, aggiornamenti sulle ricerche in corso . . . . .	27
<i>Lucrezia Spera</i> , L'opzione della sepoltura individuale e familiare in età tardoantica e il tema dell'identità religiosa. Questioni di metodo . . . . .	41
<i>Rossana Martorelli</i> , Le pitture nella catacomba di Sant'Antioco nel paese omonimo. <i>Status quaestionis</i> preliminare a nuovi interventi di pulitura e restauro . . . . .	63

### DIAPOH PROJECT: UN PRIMO BILANCIO

<i>Matteo Braconi</i> , Le strategie decorative degli ipogei di diritto privato a Roma in età tardoantica: temi, aspetti iconografici e dati quantitativi . . . . .	81
<i>Carlo Ebanista</i> , L'organizzazione dello spazio funerario nella Campania tardoantica: origine e sviluppo degli ipogei di diritto privato . . . . .	99
<i>Paola De Santis</i> , Insediamenti ipogei funerari di età tardoantica in <i>Apulia et Calabria</i> : definizioni, caratteristiche, aspetti comparativi . . . . .	119
<i>Emma Vitale</i> , Gli ipogei di diritto privato alla fine dell'Antichità: la Sicilia occidentale. . . . .	137
<i>Pier Giorgio Spanu, Barbara Panico, Luca Sanna</i> , Ipogei funerari e complessi culturali rupestri della Sardegna tardoantica e altomedievale: note sugli apparati decorativi . . . . .	151

### ROMA E LAZIO

<i>Raffaella Giuliani</i> , Ricognizioni archeologiche nell'ipogeo romano di via Dino Compagni . . . . .	163
<i>Alessandro Di Tomassi</i> , L'ipogeo di 'Cava della Rossa' al terzo miglio della via Latina. Nuove prospettive iconografiche e topografiche da uno 'scavo' nei documenti d'archivio . . . . .	171

<i>Martina Lucenti</i> , L'apparato decorativo dell'ipogeo di Vibia sulla via Appia antica tra vecchie e nuove considerazioni . . . . .	.183
<i>Giovanna Ferri</i> , Una profilassi contro la morte. Divinità e simboli apotropaici negli ipogei dipinti dall'area di San Sebastiano. . . . .	.193
<i>Dimitri Cascianelli</i> , Le vignette dipinte dell'ipogeo di via Paisiello sulla <i>Salaria vetus</i> : aggiornamenti interpretativi . . . . .	.205
<i>Federico Lizzani</i> , L'ipogeo di via Livenza a Roma oltre le immagini. Note per un inquadramento storico-topografico. . . . .	.215
<i>Barbara Mazzei</i> , L'ipogeo degli <i>Acilii</i> nelle catacombe di Priscilla. Caratteristiche decorative tra contesto privato e ambito comunitario . . . . .	.229
<i>Lorenza de Maria, Giovanna Ferri</i> , Uscendo da Roma. Ancora sull'ipogeo in località Cavoni presso il Comune di Sant'Oreste . . . . .	.237

## CAMPANIA

<i>Raffaella Bosso</i> , Risalire alle origini: genesi e caratteristiche del fenomeno delle tombe rupestri nella <i>Neapolis</i> ellenistico-romana. . . . .	.249
<i>Lorenza Longobardi</i> , L'apparato decorativo del vestibolo inferiore (B1) nel complesso ianuario di Capodimonte: <i>status quaestionis</i> e nuove acquisizioni. . . . .	.259
<i>Iolanda Donnarumma</i> , La decorazione pittorica dell'ipogeo E della catacomba di S. Gennaro a Napoli . . . . .	.271

## PUGLIA

<i>Maria Nunzia Labarbuta</i> , Pitture 'scomparse': il caso del colombario nel complesso cimiteriale di Lamapopoli a Canosa di Puglia . . . . .	.283
<i>Velia Alba Polito</i> , Pitture 'conservate': analisi e conservazione dei rivestimenti dipinti nel complesso cimiteriale di Lamapopoli a Canosa di Puglia (ipogei F, G, H) . . . . .	.297
<i>Francesca Simona Ricciardi</i> , Pitture 'ricostruite': dallo studio dei frammenti di intonaco al restauro virtuale dei rivestimenti dipinti nel complesso catacombale di Canosa di Puglia (ipogei F e H) . . . . .	.307
<i>Alessandro Lamanuzzi</i> , Pitture 'ricostruite': la ricostruzione virtuale dei rivestimenti dipinti e dei relativi contesti monumentali nel complesso catacombale di Canosa di Puglia (ipogei F e G) . . . . .	.319

## SICILIA

<i>Antonio Marco Correria</i> , Nuovi dati e considerazioni sugli ipogei con decorazione pittorica di Lilibeo tardoantica: l'indagine topografica. . . . .	.329
<i>Andrea D'Agostino</i> , Nuovi dati e considerazioni sugli ipogei di Lilibeo tardoantica: i rilievi delle strutture e degli apparati pittorici. . . . .	.339

Pierfrancesco Porena\*

\* Università degli Studi Roma Tre (pierfrancesco.porena@uniroma3.it)

## RIFLESSIONI SUGLI SPAZI SEPOLCRALI IPOGEI IN ETÀ IMPERIALE ROMANA: PRASSI GIURIDICO-NORMATIVA E REALTÀ<sup>1</sup>

### Abstract

Summary of the legal norms that defined burials and funerals in the early and late Roman Empire (*ius/iura sepulcrorum* = *res religiosae*). In law, the underground portion of the tomb does not count, and all burials are private property. Cities always facilitated the burial of bodies strictly outside the town. Christianity changed the relationship between the dead and space: it overcame the rigid separation between *res sacrae* and *res religiosae*, entrusting the bishop with control of cemeteries and funerals.<sup>1</sup>

**Keywords:** tomb, funeral, city, Roman law, Christian religion.

1. L'espressione "ipogei di diritto privato" è stata formulata da Giovanni Battista de Rossi circa 150 anni fa per distinguere i grandi cimiteri di Roma di proprietà della comunità cristiana della città, per i quali era responsabile e dei quali era titolare il vescovo, da strutture funerarie, come aree sepolcrali o singoli sepolcri, cubiculi, cripte, monumenti con sviluppo sotterraneo, caratterizzati dall'ospitare gruppi di defunti o nuclei familiari e dal costituire da un punto di vista del profilo giuridico una proprietà privata<sup>2</sup>. L'espressione è ampiamente in uso negli studi e il suo radicamento vieta di metterne in discussione la funzione identificativa di una specifica categoria di sepolture; questa funzione identificativa è evidentemente necessaria<sup>3</sup>. Tuttavia "ipogei di diritto privato" non appare un calco di un'espressione presente nelle fonti latine e greche. Preliminarmente appare utile precisare due aspetti di questa espressione.

Primo aspetto. Il termine *hypogeum* è assente nelle fonti giuridico-normative; è molto raro nelle fonti

letterarie ed epigrafiche in latino<sup>4</sup>. A fronte della varietà delle soluzioni architettoniche funerarie colpisce la sorprendente povertà di descrizioni di tombe nelle fonti giuridiche e normative<sup>5</sup>. La ragione andrà ricercata probabilmente nel fatto che nel diritto romano ogni sepoltura semplice o provvista di strutture edificate in alzato o scavate/edificate nel sottosuolo presuppone la proprietà di una parcella di superficie di suolo. Il profilo giuridico del tutto particolare delle sepolture nella società romana, che le fonti definiscono *ius/iura sepulcrorum*, ruota intorno alla porzione piana di suolo su cui insiste la deposizione del defunto<sup>6</sup>. L'estensione della tomba sopra o sotto il suolo, entro il perimetro di suolo posseduto dal titolare della tomba, e riservato alla sepoltura del defunto o dei defunti, appare poco rilevante nella percezione della tomba stessa e, soprattutto, nella sensibilità dei giuristi. Per la riflessione giuridica la forma della tomba non conta. Inoltre, qualunque sia la soluzione adottata per la sepoltura, il contatto con il suolo costituisce il denominatore comune di ogni deposizione. Per molti versi ogni deposizione contempla una anche minima struttura ipogea<sup>7</sup>.

Secondo aspetto. Nella riflessione del diritto romano tutte le tombe, site negli spazi tangenti alle vie extraurbane, o lungo le strade che si diramavano dagli assi viarii primari e secondari, o che sono site

<sup>4</sup> Una decina di attestazioni nell'intera letteratura latina, cfr. *ThLL* VI/3, col. 3157; solo 17 attestazioni epigrafiche in riferimento a strutture sepolcrali. Analogamente *crypta* non è quasi attestato quale riferimento a strutture sepolcrali; ben più frequenti invece sono i sostantivi *sepulcrum* e *cubiculum*.

<sup>5</sup> Sull'architettura funeraria romana cfr. VON HESBERG 1994; TOYNBEE 1996<sup>2</sup>, pp. 73 ss.; per uno studio sociale e culturale dei significati della tomba nella Roma (urbe) del II secolo d.C. cfr. BORG 2019; per un'indagine archeologica sulle tombe e sulla loro struttura nell'occidente romano cfr. VAQUERIZO 2002; GRAEN 2008; SCHEID (dir.) 2008; LAUBRY 2020; per l'esportazione di modelli architettonici italici al di là delle Alpi cfr. LAUBRY 2021; inquadramento diacronico in LAUBRY 2023.

<sup>6</sup> Sui così detti *ius sepulcri* / *iura sepulcrorum* cfr. DE VISSCHER 1963; AUDIN 1965; DE DOMINICIS 1966; KASER 1978; LAZZARINI 1984, 1991, 2005, 2021; SACCHI 1995; TELLEGEN 2011; SPINA 2014; CALDELLI 2021; BABUSIAUX 2024; fondamentale aggiornamento dei materiali epigrafici relativi a *iura sepulcrorum* in PANCIERA, VAUCHEZ 2004.

<sup>7</sup> Vd. oltre. Non si entra nel merito della percezione dell'al di là nella società ellenistico-romana. È sufficiente limitarsi a segnalare che l'universo trascendente era percepito dall'uomo antico come stratificato e che la regione destinata ad accogliere le anime dei morti e a ospitare gli dèi inferi fosse sempre sotto la superficie del suolo; cfr. DE SOUZA 2004; DE SANCTIS 2014, in part. pp. 223-225.

<sup>1</sup> Per ragioni di sintesi ci limitiamo a riflettere sommariamente sul rapporto tra la natura privata delle sepolture e il loro inserirsi nel quadro della prassi funeraria civica, prima e dopo la cristianizzazione della società. Il punto di osservazione si limita a Roma e all'Italia.

<sup>2</sup> Per questa espressione e per formule analoghe cfr. DE ROSSI 1877, pp. 507-514 (capo XVI: *Amministrazione dei cimiteri sotterranei e sopra terra; collegio di tutti i fratelli, collegi famigliari e particolari*), cfr. inoltre pp. 355; 425; 431; 432; 508; 510; 537; 547; 730; già altrove, in riferimento a contesti funerari diversi, cfr. DE ROSSI 1863, p. 42; DE ROSSI 1864, pp. 53-58, in part. p. 54, inoltre pp. 84; 102; 108; 195; 197-198; 340; DE ROSSI 1866, p. 4.

<sup>3</sup> Per "ipogei di diritto privato" alternativi ai grandi cimiteri della comunità cristiana di Roma cfr. PERGOLA 1997, p. 89; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 73-74; TERRIZZI 2022, pp. 174-175. Per l'evoluzione della struttura e della titolarità degli ipogei a Roma e in Occidente cfr. la lucida analisi diacronica di FIOCCHI NICOLAI 2001 e 2003; cfr. anche FIOCCHI NICOLAI, GUYON 2006. Con la massima cautela si potrebbe ipotizzare una definizione come "sepolcri ipogei privati" o eventualmente "ipogei non-comunitari".

in *praedia rustica*, sono delle proprietà private<sup>8</sup>. La natura esclusivamente privata dell'universo funerario e sepolcrale andrà ricercata probabilmente nel fatto che la morte contamina quanti sono direttamente in contatto con il cadavere: i familiari stretti, i *gentiles* prossimi, i padroni, i patroni, i commilitoni, i conservi e i conliberti, l'universo femminile che era in relazione col defunto o con la defunta, ecc. Pertanto, la neutralizzazione del contagio e dell'impurità e l'onere della corretta conservazione delle spoglie, non solo nella società greca e romana, ma nel Mediterraneo antico, erano di regola, per tradizione ancestrale, a carico degli individui – dei cittadini e delle cittadine, ma anche dell'articolato mondo servile e libertino – toccati dalla morte<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda le sepolture, la prospettiva dei Romani, non solo degli antichi specialisti del diritto, può essere riassunta come segue<sup>10</sup>. Il corpo del defunto è l'oggetto impuro, che crea contagio; i viventi prossimi – e la collettività dei vivi – devono essere liberati e tutelati dal contatto con l'impurità causata dalla morte attraverso il trasferimento del cadavere – questo il sostantivo che individua il corpo del defunto prima dei riti funebri e della deposizione – in uno spazio sepolcrale appositamente predisposto<sup>11</sup>. Spazio, trasferimento, deposizione sono regolati dalla *religio*<sup>12</sup>. Il contenitore e lo spazio che accoglie i corpi o le ceneri diventano *res religiosa*, la materia (*locus, sepulcrum*, ecc.) che entra in contatto con il cadavere diventa *religiosa*: il corpo-morto ritualmente deposto – solo se ritualmente deposto – attiva la *religio* dello spazio che lo ospita; per questo il sepolcro edificato ma vuoto non è ancora *res religiosa*, ma spazio profano, libero da vincoli (*locus purus*)<sup>13</sup>. Attraverso la tomba

l'anima del defunto passa nell'al di là: per perfezionare il passaggio tra le due dimensioni, le sue ceneri o il cadavere inumato devono entrare in contatto con la terra (possibilmente per sovrapposizione di zolla, anche solo ritualmente); allora l'anima dalle spoglie fisiche discende negli inferi. Dunque dopo la morte devono seguire: 1) la processione funebre (*pompa*) e i *funera* con anima ancora legata al cadavere, la combustione e l'incinerazione o l'inumazione secondo i riti prescritti (nelle fonti *corpus, ossa, cineres* e *reliquiae* indicano il corpo defunto)<sup>14</sup>; 2) la deposizione (*condere, inferre*) nella tomba a contatto col suolo, che crea il passaggio dell'anima negli inferi; il suolo – questo è il punto – deve appartenere al defunto o a quanti decidono di accogliere e deporre ritualmente le sue spoglie: la proprietà privata del suolo è una condizione necessaria e determinante del rito; 3) la dedica della singola sepoltura o del complesso sepolcrale agli dèi Mani (*dis Manibus*)<sup>15</sup>. Il seppellimento/deposizione secondo il rito dell'inumato o delle ceneri in uno spazio privato appositamente predisposto e a titolo definitivo trasforma il *locus sepulturae* e il *sepulcrum* in una *res religiosa*<sup>16</sup>. La proprietà privata del suolo serve a garantire la perpetuità del profilo religioso del

*suum*. Dig. XI, 7, 2, 5 (Ulp. 25 ad ed.): *Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: non totus qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est*. Paulus, Sent. 1, 21, 7: *Vendito fundo religiosa loca ad emptorem non transeunt nec in his ius inferre mortuum habet*. Sull'attivazione della 'religiosità' dello spazio funerario al momento della deposizione rituale sotto terra di inumati o di ceneri cfr. Cic., Leg. 2, 55: *Et quod nunc communiter in omnibus sepultis venit usu, ut humati dicantur, id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta contexerat, eum que morem ius pontificale confirmat; nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille, ubi crematum est corpus, nihil habet religionis; iniecta gleba tum et fillis humatus est, et gleba vocatur, ac tum denique multa religiosa iura complectitur*. Per *locus purus* perché privo del corpo ritualmente deposto cfr. Dig. XI, 7, 6, 1 (Ulp. 25 ad ed.): *Si adhuc monumentum purum est, poterit quis hoc et vendere et donare. Si cenotaphium fit, posse hoc venire dicendum est: nec enim esse hoc religiosum divi fratres rescripserunt*. Il seppellimento temporaneo non attiva la 'religiosità', Dig. XI, 7, 40 (Paul. 3 quaest.): *Si quis enim eo animo corpus intulerit, quod cogitaret inde alio postea transferre magisque temporis gratia deponere, quam quod ibi sepeliret mortuum et quasi aeterna sede dare destinaverit, manebit locus profanus; ibidem 44: [...] cum autem imperatur ut reliquiae transferantur, desinit locus religiosus esse*. Così in assenza del corpo, Dig. XI, 7, 42 (Florent., Inst. 7): *monumentum generaliter res est memoriae causa in posterum prodita: in qua si corpus vel reliquiae inferantur, fiet sepulchrum, si uero nihil eorum inferatur, erit monumentum memoriae causa factum, quod Graeci ζενοτάφιον appellant*. Sui cenotafi antichi cfr. RICCI 2006.

<sup>14</sup> Il grammatico Servio glossò i termini-chiave relativi ai funerali, a partire dal termine *tumulus* utilizzato da Virgilio, cfr. Serv., ad Aen., 3, 22, 12-15: *Sane apparatus mortuorum 'funus' dici solet, exstructio lignorum 'rogus', subiectio ignis 'pyra', crematio cadaueris 'bustum', locus 'ustrina', operis exstructio 'sepulcrum', inscriptum nomen memoriae 'monumentum'*. Sul funerale nella società romana cfr. TOYNEBEE 1996<sup>2</sup>, pp. 43-72; BODEL 1999; SCHRUMPF 2006; DE SANCTIS 2007a; GRAHAM 2011; MORETTI 2015; NORTH 2015; D'AMATI 2021, pp. 27-80; aspetti archeologici in ORTALLI 2011.

<sup>15</sup> Per la dedica ai Mani cfr. ampiamente KING 2020, aspetti giuridici in BABUSIAUX 2024, una casistica epigrafica in TANTIMONACO 2017.

<sup>16</sup> Sul sepolcro, la sua estensione ipogea e in elevato, il suo perimetro, e la sua trasformazione in *res religiosa* cfr. DUCOS 1995; THOMAS 2004; LAUBRY 2012 e 2016a; KAISER 2016; ZARRO 2017; D'AMATI 2020; HINCKER 2021; su chiusura sigillata e apertura delle sepolture cfr. BRENT 2020.

<sup>8</sup> Vd. *supra*, nota 6. La rigida separazione tra spazio dei vivi e dei morti è un imperativo tradizionale radicato dalla nascita della città nel Mediterraneo; per Roma, accanto alle arcaiche XII Tavole (da Cic., Leg. II, 58, cfr. CURSI 2018), esplicita è la testimonianza di Cicerone (in part. Leg. II, 57), poi della consolidata riflessione giuridica del II secolo (cfr. FIORENTINI 2019) e del III secolo (Paulus, Sent. 1, 21, 2-3); sul limite pomeriale cfr. PATTERSON 2000; STROSZEK 2001; DE SANCTIS 2007b. Sul superamento di questa barriera con la cristianizzazione della società vd. oltre.

<sup>9</sup> Sulla morte e l'impurità del cadavere nella società romana cfr. con prospettive differenti DUCOS 1987; THOMAS 1999; LINDSAY 2000; CESAROTTO 2015; GNOLI 2015; RAMON 2017; EMMERSON 2020.

<sup>10</sup> Sullo spazio sepolcrale e il rito funebre cfr., oltre alla bibliografia giuridica ed epigrafica cit. *supra*, nota 6, LAUBRY 2012, 2016a, 2023; D'AMATI 2021.

<sup>11</sup> Serv. ad Aen. 8, 264 e 11, 143: *cadaver est corpus nondum sepultum, dictum cadaver quod careat honore sepulturae; quod sepultura carebant, cadavera dicta*. Sul trasporto del cadavere alla tomba cfr. di recente e ampiamente LAUBRY 2007.

<sup>12</sup> Sulla purificazione della famiglia dalla contaminazione con la morte e sulla fondazione della tomba-passaggio per il defunto cfr. SCHEID 2005, pp. 161-188. Sulla rigida ritualità della fondazione della tomba e sulla responsabilità privata della sua realizzazione cfr. LAUBRY 2012, in part. p. 178: *la fondation d'une tombe est le résultat des rites accomplis dans le cadre domestique et privé*. Sul *funus* dei romani vd. sotto nota 14.

<sup>13</sup> Il privato crea di sua iniziativa all'interno di una sua proprietà un *locus religiosus*: Dig. I, 8, 6, 4 (Marcian. 3 inst.): *Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum*

sepolcro, cioè la perpetuità della sua destinazione e funzione funeraria<sup>17</sup>. In quanto *res religiosa* lo spazio e l'edificio sepolcrale, benché privati, escono dal normale ambito del diritto degli uomini sulle *res* e diventano inviolabili e inalienabili: patrimonio di divinità infere sono *nullis in bonis* cioè “nel patrimonio di nessuno”: lo stato di *res religiosa* inibisce i negozi giuridici come vendite, donazioni, pegno, servitù, legati, ecc., all'opposto del *locus purus*, non gravato da vincoli religiosi. Il pensiero giuridico romano sembra ignorare le proprietà dei collegi a scopo funerario. Esso divide i sepolcri in familiari ed ereditari. I sepolcri familiari erano destinati a tutti i membri della *familia*, dunque liberi e liberti, eventualmente schiavi, cioè gli individui su cui si esercita la *potestas* del *pater*; i sepolcri ereditari erano destinati agli eredi naturali e testamentari<sup>18</sup>. Si tenga conto che la moglie di regola non è nella *familia* del marito e non è erede *ab intestato*, e dunque va inclusa esplicitamente nella tomba del coniuge; lo stesso per il marito e i figli, se la tomba è di proprietà della moglie. Anche i liberti e le liberte non sono eredi *ab intestato*<sup>19</sup>. La capacità patrimoniale delle donne romane e la loro estraneità alla *familia* del marito ha reso i sepolcri ereditari una necessità ineludibile<sup>20</sup>. Essa spiega la proporzione elevatissima di individui di sesso femminile e di diversa età e di diverso profilo giuridico-sociale che affolla a diverso titolo l'epigrafia funeraria romana. In sintesi, ogni sepoltura è una proprietà privata con una destinazione vincolata in perpetuo.

<sup>17</sup> La reversibilità del profilo di *res religiosa* delle tombe e degli spazi funerari fu sempre un'operazione eccezionale, di esclusiva competenza dei pontefici, cfr. Cic., *Leg. II*, 57-58; *Dig. XI*, 7, 8 (Ulp. 25 *ad ed.*); *CTh IX*, 17, 2 (del 28 marzo 349).

<sup>18</sup> *Dig. XI*, 7, 5 (Gai. 19 *ad ed. provinc.*): *Familiaria sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit. Dig. XI*, 7, 6 (Ulp. 25 *ad ed.*): [...] *vel quod pater familias iure hereditario adquisiit. Sed in utroque heredibus quidem ceterisque successoribus qualescumque fuerint licet sepeliri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte heredes ex testamento vel ab intestato sint, licet non consentiant alii. Liberi autem cuiuscumque sexus vel gradus etiam filiis familiae et emancipatis idem ius concessum est, sive extiterint heredes sive sese abstineant. Exhereditari autem, nisi specialiter testator iusto odio commotus eos veterit, humanitatis gratia tantum sepeliri, non etiam alios praeter suam posteritatem inferre licet. Liberti autem nec sepeliri nec alios inferre poterunt, nisi heredes extiterint patrono, quamvis quidam inscripserint monumentum sibi libertisque suis fecisse: et ita Papinianus respondit et saepissime idem constitutum est.* I due passi sono esaminati nei saggi cit. *supra*, nota 6. Il diritto di deposizione passiva (*sepeliri*) e attiva (*mortuum inferre*) nel sepolcro familiare, di proprietà del *pater*, può escludere gli esterni al nucleo familiare (per es. i liberti) e le clausole redatte dal fondatore sono determinanti per l'inclusione/esclusione. Il diritto di deposizione attiva o passiva per l'erede / gli eredi è variabile nel sepolcro ereditario: a) pieno diritto dell'erede di deposizione passiva e attiva, anche di estranei; b) diritto passivo dell'erede, ma attivo limitato dal testatore; c) diritto passivo, ma non attivo, per l'erede, perché negato dal testatore; d) manutenzione perpetua del sepolcro a cura dell'erede, ma senza possibilità di seppellire (né passiva, né attiva).

<sup>19</sup> Sulla formula epigrafica *libertis libertabusque posterisque eorum* cfr. Laubry 2017.

<sup>20</sup> Il termine *familia* può essere esteso non senza ambiguità a gruppi di colliberti e anche a membri di un collegio con finalità funerarie; un'eventuale tomba 'familiare' poteva fornire nel tempo *loca* ai membri della *familia*.

Le pratiche funerarie nella città romana ricadevano nella sfera privata e dovevano essere economicamente onerose, anche perché inevitabili e vincolanti in proporzione al rilievo sociale dei cittadini e delle cittadine, dei liberti e delle liberte<sup>21</sup>. In una società censitaria come quella romana una quota delle risorse dei cittadini e delle cittadine, ma anche dei liberti e delle liberte, e degli schiavi che potevano raggiungere una posizione di parziale autonomia, era destinata a organizzare esequie e deposizioni in sepolcri privati. Abbiamo un riscontro evidente, macroscopico, di questa preoccupazione. La giurisprudenza romana e la normativa imperiale sulle sepolture sono neutre nei riferimenti fisici ai sepolcri. Del resto il diritto *astrae*, tende a categorizzare. Ma se lasciamo l'universo concettualizzante eppure pragmatico dei giuristi, gli *iura sepulcrorum* sono trasmessi anche da migliaia e migliaia di epigrafi funerarie prevalentemente in latino<sup>22</sup>. Questa messe sterminata e ininterrotta di riferimenti scritti, accessibili ed esposti per una lettura agevole – circa l'80% dell'epigrafia latina superstite – è onnipresente ed è ricca di dettagli. Le iscrizioni rispondevano alla necessità di certificare la proprietà della deposizione e le disposizioni del committente della sepoltura o del fondatore di uno spazio sepolcrale più articolato (o dei suoi successori), a fissare le regole della gestione della singola sepoltura o del sepolcro, e a identificare il defunto o i defunti ivi collocati. Al di là delle relazioni personali e del rapporto con il fato che coagulano, in espressioni semplici o elaborate, in prosa e in versi, l'attenzione dei lettori, il patrimonio epigrafico funerario superstite testimonia la natura

<sup>21</sup> Sulle sepolture di schiavi cfr. ZOZ 1997; GALVAO SOBRINHO 2012; sulla precarietà dello schiavo di fronte alla morte cfr. AMIRI 2021.

<sup>22</sup> L'epigrafia funeraria latina ha uno stile più o meno marcato a livello regionale e locale, e l'epigrafia funeraria in latino è una parte di un linguaggio quanto mai variegato da tutti i punti di vista. Tuttavia questi documenti manifestano finalità omogenee a dispetto dell'estensione immensa sulla quale per oltre sette secoli appaiono dispiegare la loro voce. Le iscrizioni funerarie latine segnalano una sepoltura individuale o plurima; elencano le strutture edilizie, le forme, le misure, i perimetri delle sepolture, con eventuale corredo di *termini* (per limitarsi a esempi di aree sepolcrali dal suburbio di Roma: *CIL VI*, 22518 = EDR127555; 9015 = 29847a = EDR127130; 29847 = EDR171521; 10654 = 13891 = EDR121272; 23090 = EDR121107; 10231 = EDR130027; 10237 = EDR126012; 10242 = EDR131396; *AE* 1986, 25 = EDR079938; sul confine tra sepolcro e monumento con aree adiacenti cfr. *Dig. XI*, 7, 37, Macer 1 *ad l. vices. hereditar.*); insistono ossessivamente su elementi del diritto di proprietà: elencano i titolari dei sepolcri, elencano i defunti e i gruppi di defunti ivi deposti; elencano gli esclusi dalla sepoltura in quel determinato sepolcro; offrono particolari sulla proprietà e sul possesso del suolo destinato alle sepolture, sull'uso di quello spazio sopra e sotto terra (cfr. per un sepolcro associativo *CIL VI*, 11034 = EDR155405; 9405 = EDR167982; 10332 = EDR119862); come anche diritti e divieti di accesso e di uso delle sepolture e delle loro strutture ipogee o sopra terra; istruiscono circa la trasmissione ereditaria legittima e per testamento delle sepolture, o il divieto di trasmissione; limitano le possibilità di accesso agli spazi privati adibiti a sepoltura; minacciano sanzioni pecuniarie e punizioni divine contro i violatori delle norme elencate e in genere contro i violatori del sepolcro, ecc. Sull'epigrafia funeraria latina cfr. in sintesi COOLEY 2012, pp. 127-250; CHIOFFI 2014; sugli *iura sepulcrorum* epigrafici cfr., fra le numerose pubblicazioni, PANCIERA, VAUCHEZ 2004.

privata del trattamento dei defunti nelle città romane e manifesta per iscritto i diritti sulla singola *res religiosa*. Non è improbabile che la formula *sacrum dis Manibus* o *dis Manibus* sottinteso *sacrum*, in apertura di iscrizioni semplici e di dediche articolate, evocasse il livello superiore della *inauguratio-consecratio-dedicatio* degli spazi inviolabili dei *sacra publica*, i più tutelati nella città antica, al fine di legittimare il profilo di *res religiosa* della sepoltura e da inibire ogni offesa all'oggetto sepolcrale e al defunto o ai defunti ivi collocati, a rigore, in perpetuo<sup>23</sup>.

2. Non va trascurato un ulteriore aspetto, che sarà superato solo con la cristianizzazione delle collettività. Nel diritto e, più in generale, nell'antropologia degli abitanti della città antica pre-cristiana lo spazio dei vivi è sempre e inesorabilmente distinto dallo spazio dei morti<sup>24</sup>. La morte produce impurità, contamina. Pertanto *loca publica* dove si riuniscono i vivi e dove i vivi celebrano i *sacra* per gli dèi non possono contaminarsi con la morte. Solo la cerimonia di *inauguratio* degli auguri, di *dedicatio* e di *consecratio* del magistrato trasformano spazi attentamente delimitati in *loca publica* o in *loca sacra*: né gli uni né gli altri sono mai sovrapponibili alla *res religiosa*, l'esclusione reciproca è senza deroghe<sup>25</sup>. Una conseguenza ineludibile di questo equilibrio esclusivo e oppositivo è che non esistono cimiteri pubblici nella città antica. Nessun termine relativo alle sepolture, agli spazi e agli edifici funerari, infatti, è mai elencato fra i *loca publica*. La città può finanziare i vistosi funerali e agevolare l'erezione dei sepolcri di personalità ricche ed eminenti, ovvero calmierare i servizi per le esequie private dei suoi cittadini, e, infine, liberare l'urbe dai cadaveri degli indigenti. Lo fa per ragioni opposte: per celebrare i potenti, per venire incontro a un'esigenza inevitabile della collettività civica possidente, e per evitare che i corpi dei miserabili marciscano dentro la città. Ma non può trasformare *loca publica* in *religiosa*.

<sup>23</sup> Interessanti riflessioni in BABUSIAUX 2024.

<sup>24</sup> Oltre alla bibliografia citata *supra*, nota 8, riflessioni importanti sulle delimitazioni dello spazio (anche tra vivi e defunti) come percorso interpretativo della realtà nel pensiero dei Romani in GIARDINA 2012 e DE SANCTIS 2015.

<sup>25</sup> Per l'opposizione *res religiosae* / *res sacrae* cfr. Festus, s.v. *sacrum* (p. 424 L); Festus s.v. *religiosus* (p. 348 L); Gai., *Inst.* 2, 4-6: *Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictae sunt. Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, ueluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. Religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat.* Per l'impermeabilità dei *loca publica* al vincolo *religiosum* cfr. Cic., *Leg.* II, 58: *Sed <ut> in urbe sepeliri lex uetat, sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco publico fieri sepulcrum. Nostis extra portam Collinam aedem Honoris [...] Sed quom multa in eo loco sepulcra fuissent, exarata sunt. Statuit enim collegium locum publicum non potuisse privata religione obligari; Dig. XI, 7, 8, 2 (Ulp. 25 ad ed.): Si in locum publicis usibus destinatum intulerit quis mortuum, praetor in eum iudicium dat, si dolo fecerit et erit extra ordinem plectendus, modica tamen coercitione: sed si sine dolo, absolvendus est.*

La città può donare uno spazio extraurbano a cittadini particolarmente meritevoli e a patroni per esservi seppelliti, per cui conosciamo sepolture in *locus datus decreto decurionum*: così la collettività sollevava individui particolarmente meritevoli da una spesa, ossia l'acquisto di uno spazio sepolcrale privato o l'uso di una porzione di suolo privato di proprietà per seppellire, e soprattutto offriva loro uno spazio extraurbano insigne<sup>26</sup>. Parimenti le città finanziavano il *funus publicum* di individui particolarmente meritevoli: anche in questo caso la collettività si faceva carico di una spesa onerosa e inderogabile, e provvedeva a una cerimonia sontuosa<sup>27</sup>. Le due pratiche assolvevano a due operazioni imprescindibili nel rito di sepoltura secondo la *religio*, cioè l'allestimento del *funus* e del *locus religiosus*. Ma la tomba del cittadino illustre restava privata.

All'opposto la città può destinare uno spazio marginale del suo territorio extraurbano a radunare le sepolture degli indigenti, che non arrivano a possedere spazi privati per le loro deposizioni. Queste aree non sembrano mai assumere il profilo di *res religiosae*. Le città romane avevano dunque aree di 'smaltimento' di corpi di poveri e marginali; inoltre siglavano contratti per le operazioni funerarie che esse intendevano agevolare, ma si tratta di due dinamiche indipendenti<sup>28</sup>. Dal momento che il trasferimento extrapomeriale corretto delle salme dei cittadini, dei liberti e degli schiavi morti in città avveniva privatamente, esso prevedeva l'accesso a una proprietà privata, e imponeva delle spese per realizzare un rituale efficace, dal trasporto, alla cremazione, ai sacrifici, alla tumulazione del corpo o delle ceneri. L'autorità civica dunque tamponava, mediante appalti di servizi funebri a prezzi calmierati, il problema, costante, dei costi delle esequie – sempre private – a carico dei singoli cittadini

<sup>26</sup> Per es. a Pompei per Q. Veranius nel 50/20 a.C. (*AE* 2020, 206-207), o le onorificenze funebri per il notevole Decimus Lucretius Valens nel 47/54 d.C. (*AE* 2004, 405; gli esempi potrebbero moltiplicarsi); cfr. ANTICO GALLINA 1997; MILANO, PISTARINO 2008; LEFEBVRE 2015.

<sup>27</sup> Per i funerali pubblici nell'occidente romano cfr. WESCH-KLEIN 1993; per la luminosa tradizione di onori civici nell'oriente ellenofono cfr. HELLER, VAN NIJF 2017.

<sup>28</sup> Preziosa la testimonianza di Aegennius Urbicus sulle fosse comuni suburbane che non sono *res religiosae* (*Contr. agr.* pp. 42-44 Campbell): *habent et res p(ublicae) loca suburbana inopum funeribus destinata, quae loca culinas appellant. Habent et loca noxiorum poenis destinata. Ex his locis, cum sint suburbana, sine ulla religionis reuerentia solent priuati aliquid usurpare et hortis suis adplicare* (sull'interamento senza rispetto del rito cfr. Serv., *Aen.*, 3, 41). A Roma i tre cippi gemelli del pretore L. Sentius (93-89 a.C.) delimitavano per senatoconsulto un'area dell'Esquilino nella quale non era concesso gettare cadaveri, cremare, ammassare letame (*nei quis intra terminos propius urbem ustrinam fecisse uelit neive stercus, cadaver iniecisse uelit*), *CIL* I<sup>2</sup>, 838 = VI, 31614 = EDR113977; *CIL* I<sup>2</sup>, 839 = VI, 31615 = EDR113978; *CIL* I<sup>2</sup>, 2981 = VI, 40885 = EDR093196. Sul coevo *SC de pago Montano*, di tenore e ubicazione analoghi, cfr. Viario 2021 (cfr. nella colonia di Luceria *CIL* IX, 782 = EDR154513); per l'affollamento di sepolture sull'Esquilino tardorepubblicano a ridosso delle c.d. mura Serviane cfr. Festus, s.v. *Puticuli* (p. 241 L); Porphy., *ad Hor. Epod.* 5, 99-100. Sugli appalti vd. oltre.

proprietari a vario titolo di loro sepolture, sepolcri o *loca* in sepolture plurime, che erano *res religiosas*; tuttavia non aveva cimiteri pubblici. Per gli indigenti e i marginali la città semplicemente circoscriveva spazi di smaltimento dei corpi, spazi che non diventavano *res religiosas*<sup>29</sup>.

Due celebri e densi frammenti epigrafici contenenti i regolamenti civici per l'erogazione e la fruizione dei servizi funerari assegnati in appalto pubblico a impresari privati, redatti nella prima metà del I secolo d.C., provengono da Pozzuoli e da Cuma, le c.d. "*leges libitinariae* Flegree"<sup>30</sup>. Lo stato frammentario dei testi non impedisce di coglierne alcune dinamiche salienti. In estrema sintesi il documento puteolano, meglio leggibile, permette di ipotizzare che una città come Pozzuoli all'inizio del I secolo d.C. ospitava circa 30.000/40.000 abitanti, aveva un tasso di mortalità stimabile in ca. 600/800 morti l'anno, cioè mediamente 2 o 3 al giorno, e imponeva al *manceps*, l'appaltatore, un servizio di trasporto e cremazione affidato a 32 operai, cioè 8 quaterne di vespilloni. Il regolamento inciso su tre colonne, di cui solo la seconda è leggibile, è molto dettagliato e prevede tariffe per i trasporti e per le cremazioni e per le sepolture anche a distanza dalla città. La città dunque agevolava i residenti, offriva loro un servizio essenziale a prezzi calmierati. È opportuno notare due aspetti: in primo luogo nessun frammento sembra contenere riferimenti a cimiteri collettivi cittadini; in secondo luogo il servizio appaltato non è un monopolio: i cittadini e le cittadine potevano evidentemente rivolgersi ad altre agenzie di servizi funebri e probabilmente a collegi funerari, anch'essi naturalmente privati.

Un'altrettanto famosa iscrizione rinvenuta a Lanuvio e incisa nel 136 d.C. conserva il testo prezioso della genesi e dello statuto di un collegio religioso con finalità funerarie, la *Lex Dianae et Antinoi*<sup>31</sup>. In estrema sintesi il documento mostra che i *collegia licita* potevano costituire una cassa alimentata da quote mensili per i funerali dei collegiati (anche schiavi). Prelevare, trasportare, eventualmente cremare, svolgere il funerale con il suo apparato rituale e deporre in sepolcri costava e richiedeva organizzazione. Ma anche in questo statuto non si fa menzione di un cimitero di

proprietà<sup>32</sup>. Le fonti risalenti al periodo compreso tra la tarda Repubblica e il Principato e relative al rapporto tra la città dei vivi e la città dei morti mostrano che la deposizione dei defunti, a qualunque categoria sociale appartengano, è un'incombenza privata e prevede la proprietà o la comproprietà di un luogo di sepoltura privato extraurbano la cui destinazione sepolcrale è immodificabile nel tempo. Sembra molto probabile che la totalità dei collegi predisponessero agevolazioni funerarie per gli aderenti, relative al *funus* e al *sepulcrum*, ma il silenzio sugli spazi e gli edifici sepolcrali suggerisce una duplice possibilità: il dato, scontato, che esistessero *loca* destinati alla sepoltura di proprietà del collegio, o, con minore probabilità, che quest'ultimo si limitasse alle esequie e i collegiati provvedessero individualmente al *locus*. Individuale o collettivo il sepolcro era una proprietà privata, e la normativa sulle tombe come gli statuti dei *collegia* inducono a immaginare spazi funerari rigidamente perimetrati, sul modello dei sepolcri familiari<sup>33</sup>.

3. Con un percorso lento e sommerso fu possibile alla comunità cristiana della megalopoli Roma tra III e IV secolo il superamento delle barriere che sembrano aver limitato famiglie e *collegia* anche nelle loro opzioni funerarie. Gli immensi ipogei romani a struttura aperta che definiamo 'catacombe' perforavano i confini giuridici e fisici dell'appartenenza corporativa tradizionale, cui si imponevano perimetri circoscritti sia nell'accettare adesioni, sia nel soddisfare le necessità funerarie<sup>34</sup>. La creatività dei cristiani di Roma prima di Costantino superò le barriere della tradizione, del diritto e persino dell'architettura. Naturalmente i mausolei senatorii di Roma del tardo impero maturo e i così detti "ipogei di diritto privato" sono lì a ricordare che la società tardoromana, cristiana, restò una società del privilegio, che le sintesi e le consolidazioni normative Teodosiana e Giustiniana avevano una energia propria, che la stagione delle sterminate gallerie ipogee si chiuse, che la rivoluzione cristiana fu religiosa e culturale, non politica e giuridica. La svolta costantiniana modificò il rapporto tra città e spazi funerari<sup>35</sup>.

<sup>29</sup> È improbabile che i corpi di questi defunti gettati in fosse comuni fossero percepiti come destinatari di un *funus* ritualmente valido. Sui costi delle esequie a Roma nel Principato cfr. LINDSAY 2001; sulla sepoltura degli indigenti in Italia cfr. GRAHAM 2006; sui cadaveri insepolti cfr. MINIERI 2016; sui defunti sepolti in luoghi illegittimi cfr. ZOZ 1999; sulle sepolture anomale cfr. BELCASTRO, MARIOTTI 2021.

<sup>30</sup> Dopo la ricostruzione di CAMODECA 2004, per l'esemplare di Pozzuoli (*AE* 1971, 88 = *AE* 2004, 421 = EDR075111) vd. ora CASTAGNETTI 2012, pp. 9-18 e 24-30 (altra edizione HINARD, DUMONT 2003); per l'esemplare di Cuma (*AE* 1971, 89 = *AE* 2004, 424 = EDR077677) vd. ora CASTAGNETTI 2012, pp. 19-23 e 30-32, con ampio commento.

<sup>31</sup> *CIL* XIV, 2112 = EDR078891, ora GAROFALO 2020 (cfr. col. I, ll. 10-13) con commento.

<sup>32</sup> Stessa cosa nella *Lex familiae Silvani* (*AE* 1929, 161 = EDR079014 = *CIL* IX, 8877 [agg.to M. BUONOCORE], ora con LAUBRY, ZEVI 2012, pp. 327-338) ove si parla della partecipazione alle esequie degli associati (col. D, linn. 12-13), ma si tace di un sepolcro comune, e nella *Lex collegi Aesculapi et Hygiae* (*CIL* VI, 10234 = EDR171003, con WOJCIECHOWSKI 2017-2018), ove è menzione (linn. 5-7) del *funeraticium*, non di sepolcro. Tuttavia alla periferia dell'impero, ad Alburnus Maius in Dacia, un trittico ligneo conserva il resoconto dello scioglimento del *collegium Iovi Cerneni* (sic) che offriva *funeraticium* e anche *loculum* (*CIL* III, pp. 924-925, n. 1).

<sup>33</sup> Sui collegi funerari italici cfr. LAUBRY 2016b; sulla vischiosità del neologismo 'collegia funeraticia' cfr. SCOTT PERRY 2006, pp. 23-60; SAKAGUCHI 2002.

<sup>34</sup> Cfr. BODEL 2008; sull'evoluzione dei cimiteri cristiani di Roma fondamentali FIOCCHI NICOLAI 2001 e 2003.

<sup>35</sup> Sulla periodizzazione cfr. GIARDINA 2001. Non si entra nel merito di due aspetti-chiave: il profilo giuridico della comunità cristiana fino a Costantino e la sua economia di carità. La realtà cimiteriale

Per cogliere la novità del rapporto normativo tra grandi città e gestione dei defunti è opportuno spostarsi da Roma a Costantinopoli. La Novella di Giustiniano 43, inviata al prefetto di Costantinopoli Longinus il 1 giugno 536, e la Novella di Giustiniano 59, inviata al prefetto del pretorio d'Oriente Giovanni di Cappadocia il 3 novembre 537, contengono due articolati testi normativi che organizzano i servizi funebri nella metropoli perfezionando quanto stabilito dall'imperatore Costantino nel 330 e potenziato dall'imperatore Anastasio circa 170 anni dopo<sup>36</sup>. Esse presentano una trasformazione compiuta e sedimentata nel corso di due secoli. Un migliaio di strutture produttive e di smercio di Costantinopoli sono rese esenti fiscalmente dagli imperatori a partire da Costantino; le loro rendite vanno alla chiesa cattolica, amministrate sotto il controllo del vescovo di Costantinopoli; i proventi di queste attività esentate fiscalmente sostengono la fornitura di servizi funebri gratuiti a Costantinopoli, ai quali si affiancano servizi aggiuntivi calmierati secondo il tariffario inserito nella norma. Se si confronta questa pervasiva e costosa organizzazione funeraria costantinopolitana con i dati delle *leges flegree* e dei *collegia* altoimperiali emergono novità essenziali. La chiesa cattolica ha il monopolio nella gestione di tutti i funerali a Costantinopoli, non solo delle esequie dei poveri. Il personale coinvolto è notevolmente cresciuto. Per limitarsi agli addetti al funerale, se Costantinopoli ha tra IV e VI secolo una popolazione residente di ca. 500.000 abitanti, e un tasso di mortalità di almeno 9.000 individui l'anno, circa 25 al giorno, il numero di persone coinvolte nei funerali, escluse le pie donne, è triplicato in proporzione rispetto alla situazione di Pozzuoli o Cuma nel I secolo<sup>37</sup>. Il compenso dell'apparato funebre tardoantico è molto più elevato del tariffario flegreo. Inoltre la normativa giustiniana mostra che è cambiata la sensibilità verso gli operatori dei servizi funebri: nell'età repubblicana e altoimperiale essi appaiono emarginati e reietti per la loro contaminazione con la morte; gli operatori funebri cristiani appaiono come gli indispensabili fornitori di un servizio pio<sup>38</sup>. Infine

cristiana di Roma suggerisce una rete di proprietà private: il cittadino o la cittadina romana che avesse voluto mettere a disposizione una sua proprietà, piccola o grande, fuori del pomerio per ospitare tombe a terra o ipogee di defunti appartenenti alla comunità dei cristiani poteva farlo senza alcun problema. Sui mausolei dell'élite cristiana di Roma cfr. POLA 2024; sull'affermazione delle sepolture in catacomba cfr. FIOCCHI NICOLAI, GUYON 2006. Per l'evoluzione della prassi funeraria tra tarda antichità e medioevo cfr. CUCHET, LAUBRY, LAUWERS (éd.) 2023 (II-III partie).

<sup>36</sup> Sulle due novelle cfr. DAGRON 1991; RÉBILLARD 1999; BOND 2013.

<sup>37</sup> In Campania 32 addetti per massimo 40.000 residenti, cioè uno ogni 1.250 persone; a Costantinopoli almeno 1.100 addetti per 500.000 residenti, cioè uno ogni 416 persone.

<sup>38</sup> Per le leggi puteolana, cumana e lanuvina che limitavano strettamente i contatti con i vespilloni vd. *supra*, note 30 e 31; cfr. inoltre SCHRUMPF 2006, pp. 256-282; QUERZOLI 2015. Sulla trasformazione della percezione di morte e sepoltura nel IV secolo cfr. FIOCCHI

il sistema di esenzione fiscale generò una competizione fra i produttori e i commercianti di Costantinopoli per essere inseriti fra i corporati esentati per finalità funerarie. Il meccanismo era in vigore anche in Occidente e consentiva vantaggi agli impresari e alle manovalanze<sup>39</sup>. La riforma costantiniana dunque delegò la supervisione dei servizi funerari nelle città ai vescovi, e generò nel tardo impero vantaggi economici e un riconoscimento sociale per categorie tradizionalmente reiette come gli addetti alle esequie.

4. La novità del monopolio episcopale di controllo sull'innovativo sistema di gestione dei *funera* a Costantinopoli, e in Occidente, contrasta con il conservatorismo ossessivo della legislazione civile sui sepolcri. La giurisprudenza e la normativa tardoromane erano e restarono fortemente conservative circa il profilo dei sepolcri, fino al VI secolo: i sepolcri sono privati, sono *res religiosae*, sono inalienabili<sup>40</sup>. Una sorta di blocco del pensiero giuridico tardo non poté che sclerotizzare il profilo intangibile dei sepolcri. Lo strumento normativo intendeva fermare un vasto e capillare processo di spoglio e di demolizione delle necropoli e delle sepolture *in praediis*<sup>41</sup>. In realtà, la tradizionale perpetuità fisica e funzionale della *res religiosa* cozzava con la brevità dell'attesa di vita degli abitanti dell'ecumene romana, con la fragilità della loro sopravvivenza familiare e clientelare, con l'individualismo e l'isolamento delle sepolture senza eredi, a fronte della lunghissima 'vitalità' dei suoli e degli edifici privati destinati a sepolcro, ma destinati, inesorabilmente, a restare proprietà private 'congelate' nella loro funzione e 'orfane' di un titolare-custode. Nel IV secolo il mondo greco-romano era affollato di tombe abbandonate, spesso entro proprietà private i cui possessori non avevano alcun legame con le sepolture e i loro ospiti, e nessun diritto su di esse. Le sanzioni spropositate e l'iterazione estenuante della normativa tardoantica contro la spoliazione dei sepolcri tradiscono l'inefficacia di quei provvedimenti. Nell'Italia in recessione dell'età ostrogota la presunta ricerca di reliquie nelle necropoli portò il clero a

NICOLAI 2003; KARMANN 2019; sull'evoluzione a Roma cfr. SPERA 2005; sugli spazi funerari cfr. FIOCCHI NICOLAI 2000; sugli operatori funerari tardi cfr. BOND 2013; ZIMMERMANN 2013.

<sup>39</sup> Cfr. *CTh* VII, 20, 12, 2, inviata il 30 gennaio 400 da Onorio al *magister utriusque militiae* Stilicone.

<sup>40</sup> La normativa tardoromana contro la violazione dei sepolcri costituisce un ampio 'scudo' legislativo coerente a difesa di *loca* ed edifici a destinazione sepolcrale, dei loro *ornamenta* e del loro contenuto: *Dig.* XI, 7 (*de religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat*); *Dig.* XLVII, 12 (*de sepulchro violato*); Paul., *Sent.* 1, 21 (*de sepulchris et lugendis*); *CTh* IX, 17 (*de sepulchris violati*); con *CI* IX, 19, 6 di Giustino a. 526); *CIL* VI, 31982 = EDR114446 (frammento di costituzione di Valentiniano I o Graziano, a. 372/383); *Nov. Val.* 23 (*de sepulchris violatoribus*); Cassiod., *Var.* IV, 18 e 34 (a. 507/511), con LA ROCCA, TANTILLO 2017 e VITIELLO 2023. Su questa normativa cfr. CUNEO 1999; PATURET 2021.

<sup>41</sup> Sulla spoliazione e il reimpiego dei manufatti sepolcrali cfr. MARANO 2020.

spogliare gli *ornamenta* dalle deposizioni con corredo dei defunti, come attestano le epistole di Cassiodoro/Teoderico<sup>42</sup>. La storia della società tardoromana alimentò processi di trasformazione che minavano e superavano la tradizionale, fredda e lucida tassonomia legislativa e giuridica.

Mentre gli imperatori cristiani congelavano la normativa sulle sepolture in forme obsolete, la rivoluzione cristiana superò definitivamente elementi-cardine del rapporto vivi-morti della città antica greco-romana: assegnò ai vescovi il primato nel controllo e poi nella consacrazione degli spazi funebri, a dispetto di una normativa che considerava la deposizione nella tomba un processo privato e libero; annullò il rigido divieto della commistione e della sovrapposizione anche fisica tra *loca sacra* e *loca religiosa*<sup>43</sup>. Le necropoli cristiane stimolarono l'edificazione delle chiese e delle basiliche martiriali che sono templi per le celebrazioni eucaristiche e ospitano i fedeli, i quali celebrano in quell'ambiente i riti essenziali al culto. I *loca sacra* e i *loca religiosa* si incontravano in una nuova dimensione rituale, al di sopra di ipogei che custodivano preziose reliquie. Alcune sepolture erano percepite realmente come nuclei privilegiati di santità, come 'passaggi' più idonei di altri a una dimensione trascendente, e il contatto con i resti santi agevolava anziché inibire la pienezza di quel dialogo. Una volta superata la cesura-tabù della città classica, ossia la separazione tra spazi extraurbani per i morti e spazi urbani per i vivi, e per i loro dèi civici, chiesa e cimitero favorirono la nascita di nuove città dei vivi, con una significativa inversione del rapporto genetico tra città e necropoli. Questa dinamica di fondazione ecclesiastica e civica promossa e sancita dal contatto fertile con gli spazi 'contaminati' dalla morte è sconosciuta e anzi categoricamente vietata dal diritto, dalla religione e, potremmo dire, dalla sensibilità antropologica dell'abitante della città greco-romana. In questo senso la comunità cristiana tardoantica, guidata da vescovi autorevoli, rivoluzionò gli spazi sotto il cielo e sotto terra.

## BIBLIOGRAFIA

- AMIRI 2021 = B. AMIRI, *De la mort sociale à la fabrique de la mémoire: collèges et rites funéraires*, in F. FONTANA, E. MURGIA (a cura di), *Sacrum facere. Atti del VI Seminario di Archeologia del Sacro Forme associative e pratiche rituali nel mondo antico Trieste, 24-25 maggio 2019*, Trieste 2021, pp. 211-228.
- ANTICO-GALLINA 1997 = M. ANTICO-GALLINA, «*Locus datus decreto decurionum*». *Riflessioni topografiche e giuridiche sul suburbium attraverso i titoli funerari*, in *Epigraphica*, 59 (1997), pp. 205-224.
- AUDIN 1965 = A. AUDIN, *Le droit des tombeaux romains*, in *RBPhH*, 43 (1965), pp. 79-87.
- BABUSIAUX 2024 = U. BABUSIAUX, *Dis Manibus. Zum römischen Grabrecht*, in *ZRG*, 141 (2024), pp. 61-133.

- BELCASTRO, MARIOTTI 2021 = M.G. BELCASTRO, V. MARIOTTI, *Morti senza sepoltura, morti sepolti, e sepolture anomale. Riflessioni metodologiche tra terminologia e interpretazione*, in R.-M. BÉRARD (a cura di), *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, Roma 2021, pp. 17-30.
- BODEL 1999 = J. BODEL, *Death on display: looking at Roman funerals*, in B. BERGMANN, C. KONDOLEON (eds.), *The Art of Ancient Spectacle*, Washington (D.C.) 1999, pp. 259-281.
- BODEL 2008 = J. BODEL, *From Columbaria to Catacombs: Collective Burial in Pagan and Christian Rome*, in L. BRINK, L. & D. GREEN (eds.), *Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewish and Christian Burials*, Berlin-New York 2008, pp. 177-242.
- BOND 2013 = S. BOND, *Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade in Late Antiquity*, in *JLA*, 6 (2013), pp. 135-151.
- BORG 2019 = B. BORG, *Roman tombs and the art of commemoration. Contextual approaches to funerary customs in the second century CE*, Cambridge 2019.
- BRENT 2020 = L. BRENT, *Sealed and revealed: Roman grave-opening practices*, in *JRA*, 33.1 (2020), pp. 129-146.
- CALDELLI 2021 = M.L. CALDELLI, «*Iura sepulcrorum in context*», in R.-M. BÉRARD (éd.), *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, Roma 2021, pp. 153-174.
- CAMODECA 2004 = G. CAMODECA, *Per la riedizione delle Leges Libitinariae Flegree*, in PANCIERA, VAUCHEZ 2004, pp. 85-104.
- CASTAGNETTI 2012 = S. CASTAGNETTI, *Le «Leges Libitinariae» Flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012.
- CESAROTTO 2015 = I. CESAROTTO, *Cadavere e sepoltura*, in L. GAROFALO (ed.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa 2015, pp. 277-303.
- CHIOFFI 2014 = L. CHIOFFI, *Death and Burial*, in C. BRUUN, J. EDMONDSON (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford 2014, pp. 627-648.
- COOLEY 2012 = A. COOLEY, *The Cambridge Manual of Latin Epigraphy*, Cambridge 2012.
- CUCHET, LAUBRY, LAUWERS (éd.) 2023 = G. CUCHET, N. LAUBRY, M. LAUWERS, *Transitions funéraires en Occident. Une histoire des relations entre morts et vivants de l'Antiquité à nos jours*, Roma 2023.
- CUNEO 1999 = P.O. CUNEO, *La legislazione tardo-imperiale in materia di sepolcri*, in *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, Milano 1999, pp. 133-155.
- CURSI 2018 = M.F. CURSI, *Le norme in materia di sepoltura*, in ID. (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, II, Napoli 2018, pp. 703-719.
- DAGRON 1991 = G. DAGRON, *Ainsi rien n'échappera à la réglementation: État, église, corporations, confréries: à propos des inhumations à Constantinople (IV<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle)*, in V. KRAVARI, J. LEFORT, C. MORRISSON (éd.), *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, II. VIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1991, pp. 155-182.
- D'AMATI 2020 = L. D'AMATI, *Sepolcro e «reliquiae hominis»*, in *Legal Roots*, 9 (2020), pp. 147-200.
- D'AMATI 2021 = L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021.
- DE DOMINICIS 1966 = M.A. DE DOMINICIS, *Il «ius sepulchri» nel diritto successorio romano*, in *RIDA*, 13 (1966), pp. 177-204.
- DE ROSSI 1863 = G.B. DE ROSSI, *Il Cimitero di Massimo nella via Salaria nuova*, in *BACr*, 1 (1863), pp. 41-46.
- DE ROSSI 1864 = G.B. DE ROSSI, *La Roma sotterranea cristiana*, I, Roma 1864.
- DE ROSSI 1866 = G.B. DE ROSSI, *Esame archeologico e critico della storia di S. Callisto narrata nel libro nono dei Filosofumena*, in *BACr*, 4 (1866), pp. 1-99.
- DE ROSSI 1877 = G.B. DE ROSSI, *La Roma sotterranea cristiana*, III, Roma 1877.
- DE SANCTIS 2007a = G. DE SANCTIS, *Mos, imago, memoria. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma*, in S. BOTTA (ed.), *Abiti, corpi, identità. Significati e valenze profonde del vestire*, Firenze 2007, pp. 123-148.

<sup>42</sup> Vd. *supra*, nota 40.

<sup>43</sup> Vd. *supra*, nota 25.

- DE SANCTIS 2007b = G. DE SANCTIS, *Solco, muro, pomerio*, in *MEFRA*, 119.2 (2007), pp. 503-526.
- DE SANCTIS 2014 = G. DE SANCTIS, «*In effossa terra*»: *sacrifici di fondazione, sepolture rituali e vie di accesso per l'aldilà*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 80 (2014), pp. 198-225.
- DE SANCTIS 2015 = G. DE SANCTIS, *La logica del confine: per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma 2015.
- DE SOUZA 2004 = M. DE SOUZA, *La question de la tripartition des catégories du droit divin dans l'antiquité romaine*, Saint-Étienne 2004.
- DE VISSCHER 1963 = F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963.
- DUCOS 1987 = M. DUCOS, *Le juriste romain et la mort*, in F. HINARD (ed.), *La mort, les morts et l'au-delà dans le monde romain (Actes du colloque de Caen, 20-22 novembre 1985)*, Caen 1987, pp. 145-157.
- DUCOS 1995 = M. DUCOS, *Le tombeau, locus religiosus*, in F. HINARD (ed.), *La mort au quotidien dans le monde romain*, Paris 1995, pp. 135-144.
- EMMERSON 2020 = A.L.C. EMMERSON, *Re-examining Roman death pollution*, in *JRS*, 110 (2020), pp. 5-27.
- FIOCCHI NICOLAI 2000 = V. FIOCCHI NICOLAI, *L'organizzazione dello spazio funerario*, in L. PANI ERMINI (a cura di), *Christiana Loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio*, Roma 2000, pp. 43-58.
- FIOCCHI NICOLAI 2001 = V. FIOCCHI NICOLAI, *Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo*, Città del Vaticano 2001.
- FIOCCHI NICOLAI 2003 = V. FIOCCHI NICOLAI, *Elementi di trasformazione dello spazio funerario tra Tarda Antichità e Alto-medioevo*, in *Uomo e spazio nell'alto Medioevo. L Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 4-8 aprile 2002)*, Spoleto 2003, pp. 921-969.
- FIOCCHI NICOLAI, GUYON 2006 = V. FIOCCHI NICOLAI, J. GUYON (a cura di), *Origine delle catacombe romane. Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana (Roma, 21 marzo 2005)*, Roma 2006.
- FIorentINI 2019 = M. FIorentINI, *Rescriptum Divi Hadriani de his, qui in civitate sepeliunt*, in A.F. URICCHIO, M. CASOLA (a cura di), *Liber amicorum per S. Tafaro. L'uomo, la persona, il diritto*, I, Bari 2019, pp. 295-312.
- GALVAO-SOBRINHO 2012 = C.R. GALVAO-SOBRINHO, *Feasting the dead together: household burials and the social strategies of slaves and freed persons in the Early Principate*, in S. BELL, T.R. RAMSBY (eds.), *Free at last! The impact of freed slaves on the Roman empire*, London 2012, pp. 130-176.
- GAROFALO 2020 = P. GAROFALO, *Lex Collegii Dianae et Antinoi (CIL XIV 2112). Testo, traduzione e commento*, Tivoli 2020.
- GIARDINA 2001 = A. GIARDINA, *Conclusioni (Antiquité tardive et "démocratisation de la culture": mise à l'épreuve du paradigme - Vercelli, 14-15 giugno 2000)*, in *Ant Tard*, 9 (2001), pp. 289-295.
- GIARDINA 2012 = A. GIARDINA, *Inclusione/esclusione nel mondo etrusco e romano*, in *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA)*, VIII. *Private space and public space polarities in religious life, religious interrelations between the classical world and neighbouring civilisations*, Los Angeles 2012, pp. 290-303.
- GNOLI 2015 = T. GNOLI, *La morte e il velo nella pratica religiosa augustea*, in *RSA*, 45 (2015), pp. 45-53.
- GRAEN 2008 = D. GRAEN, *Sepultus in villa. Die Grabbauten römischer Villenbesitzer*, Hamburg 2008.
- GRAHAM 2006 = E.-J. GRAHAM, *The Burial of the Urban Poor in Italy in the Late Roman Republic and Early Empire*, Oxford 2006.
- GRAHAM 2011 = E.-J. GRAHAM, *Memory and materiality: re-embodying the Roman funeral*, in V.M. HOPE, J. HUSKINSON (eds.), *Memory and Mourning: Studies on Roman Death*, Oxford 2011, pp. 21-39.
- HELLER, VAN NIJF 2017 = A. HELLER, O.M. VAN NIJF (eds.), *The Politics of honour in the Greek cities of the Roman Empire*, Leiden-Boston (Mass.) 2017.
- HINARD, DUMONT 2003 = F. HINARD, I. DUMONT, *Libitina. Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste. Édition, traduction et commentaire de la «Lex Libitinae Puteolana»*, Paris 2003.
- HINCKER 2021 = V. HINCKER, *Le tombeau, le mort et son corps. Une coïncidence topologique instituée et protégée en droit dans le monde romain*, in *Kentron*, 36 (2021), pp. 251-278.
- KASER 1978 = M. KASER, *Zum römischen Grabrecht*, in *ZRG*, 95 (1978), pp. 15-92.
- KAISER 2016 = W. KAISER, «*Res sacrae*» und «*res religiosae*». Zur Textkonstitution von D. 1.8.1. pr (*Gaius 2 Inst.*), in *Index*, 44 (2016), pp. 7-20.
- KARMANN 2019 = T.R. KARMANN, «*Alles habt ihr mit Grabmälern angefüllt...*»: *Kaiser Julian und die Transformation spätantiker Funeralkultur*, in *Sacris Erudiri*, 58 (2019), pp. 7-66.
- KING 2020 = Ch.W. KING, *The ancient Roman Afterlife. «Di Manes», belief, and the cult of the dead*, Austin 2020.
- LA ROCCA, TANTILLO 2017 = C. LA ROCCA, I. TANTILLO, *Corredi, corpi e reliquie nelle «Variae» di Cassiodoro. La competizione tra re e vescovi per le risorse del sottosuolo*, in V. LORÉ, G. BÜHRER-THIERRY, R. LE JAN (éd.), *Acquérir, prélever, contrôler. Les ressources en compétition (400-1100)*, Turnhout 2017, pp. 21-42.
- LAUBRY 2007 = N. LAUBRY, *Le transfert des corps dans l'Empire romain: problèmes d'épigraphie, de religion et de droit romain*, in *MEFRA*, 119 (2007), pp. 149-188.
- LAUBRY 2012 = N. LAUBRY, *Des rites pour le faire, des mots pour le dire: désignations, conceptions et perceptions de l'espace funéraire à Rome (I<sup>er</sup> s. av. J.-C.-III<sup>e</sup> s. apr. J.-C.)*, in M. DE SOUZA, P.-A. CUSTOT, F.-X. ROMANACCE (eds.), *Le sacré dans tous ses états. Catégories du vocabulaire religieux et sociétés, de l'Antiquité à nos jours*, Saint-Étienne 2012, pp. 169-180.
- LAUBRY 2016a = N. LAUBRY, *Les lieux funéraires dans la Rome antique: désignations et configurations (II<sup>e</sup> s. av. n. è.-III<sup>e</sup> s. de n. è.)*, in M. LAUWERS, A. ZEMOUR (dir.), *Qu'est-ce qu'une sépulture? Humanités et systèmes funéraires de la préhistoire à nos jours (Actes du colloque d'Antibes, 13-15 oct. 2015)*, Antibes 2016, pp. 73-95.
- LAUBRY 2016b = N. LAUBRY, *Les espaces funéraires des collèges dans l'Italie romaine*, in O. RODRÍGUEZ-GUTIÉRREZ, N. TRAN, B. SOLER HUERTAS (ed.), *Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux*, Sevilla 2016, pp. 115-135.
- LAUBRY 2017 = N. LAUBRY, *La désignation de la postérité: autour de la formule «libertis libertabusque posterisque eorum» dans les inscriptions funéraires romaines*, in M. DONDIN-PAYRE, N. TRAN (éd.), *Esclaves et maîtres dans le monde romain: expressions épigraphiques de leurs relations*, Roma 2017, pp. 65-79.
- LAUBRY 2020 = N. LAUBRY, «*Tabernae et sepulcrum*» dans l'Occident romain, in *Arch. Class.*, 71 (2020), pp. 147-187.
- LAUBRY 2021 = N. LAUBRY, *Tombeaux et épitaphes de Lyonnaise. Recherches sur le paysage funéraire d'une province de Gaule romaine (I<sup>er</sup>-III<sup>e</sup> s. ap. J.-C.)*, Paris 2021.
- LAUBRY 2023 = N. LAUBRY, *Romanus mos? La culture funéraire romaine et ses transformations (II<sup>e</sup> siècle av. J.-C.-II<sup>e</sup> siècle apr. J.-C.)*, in G. CUCHET, N. LAUBRY, M. LAUWERS, *Transitions funéraires en Occident. Dynamiques et transformations des relations entre les morts et les vivants en Occident, de l'Antiquité à nos jours*, Roma 2023, pp. 125-160.
- LAUBRY, ZEVI 2012 = N. LAUBRY, F. ZEVI, *Inscriptions d'Ostie et phénomène associatif dans l'Empire romain: nouveaux documents et nouvelles considérations*, in *Arch Class*, 63 (2012), pp. 297-343.
- LAZZARINI 1984 = S. LAZZARINI, *Sepulchrum familiare e ius mortuum inferendi*, in *Scritti in onore di Arnaldo Biscardi*, V, Milano 1984, pp. 217-237.

- LAZZARINI 1991 = S. LAZZARINI, *Sepulcra familiaria: un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova 1991.
- LAZZARINI 2005 = S. LAZZARINI, *Regime giuridico degli spazi funerari*, in G. CRESCI-MARRONE, M. TIRELLI (ed.), *Terminavit sepulcrum. I recinti funerari nelle necropoli di Altino*, Roma 2005, pp. 47-57.
- LAZZARINI 2021 = S. LAZZARINI, *Sepulture «in prediis» e abuso del diritto in frode ai creditori*, in R.-M. BÉRARD (éd.), *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, Roma 2021, pp. 223-244.
- LEFEBVRE 2015 = S. LEFEBVRE, «Locus sepulturae datus decreto decurionum»: quelques remarques sur la gestion des nécropoles, in H. MÉNARD, R. PLANA MALLART (éd.), *Espaces urbains et périurbains dans le monde méditerranéen antique*, Montpellier 2015, pp. 135-142.
- LINDSAY 2000 = H. LINDSAY, *Death-pollution and funerals in the city of Rome*, in V.M. HOPE, E. MARSHALL (eds.), *Death and Disease in the Ancient City*, London 2000, pp. 152-173.
- LINDSAY 2001 = H. LINDSAY, *The cost of dying at Rome*, in *Anc Hist*, 31.1 (2001), pp. 17-27.
- MARANO 2020 = Y. MARANO, *Teoria e pratica del reimpiego in età romana. Fonti scritte ed evidenza archeologica*, in E. CULASSO GASTALDI (a cura di), *La seconda vita delle iscrizioni. E molte altre ancora*, Alessandria 2020, pp. 107-132.
- MILANO, PISTARINO 2008 = I. MILANO, V. PISTARINO, *Le iscrizioni sepolcrali con una formula «LDDD» in Italia*, in C. BERRENDONNER, M. CÉBEILLAC-GERVASONI, L. LAMOINE (dir.), *Le quotidiens municipaux dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand 2008, pp. 687-713.
- MINIERI 2016 = L. MINIERI, *L'insepoltura nel mondo antico*, in M.V. DEL TUFO, F. LUCREZI (a cura di), *Vita/Morte. Le origini della civilizzazione antica. Atti del convegno del 'Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico', 21 ottobre 2014*, Napoli 2016, pp. 57-85.
- MORETTI 2015 = G. MORETTI, *Il funus, le imagines, la laudatio: alle origini dell'impiego di visual tools a supporto dell'oratoria nella tradizione romana*, in C. PEPE, G. MORETTI (eds.), *Le parole dopo la morte: forme e funzioni della retorica funeraria nella tradizione greca e romana*, Trento 2015, pp. 113-146.
- NORTH 2015 = J.A. NORTH, *Roman funeral rituals and the significance of the «naenia»*, in *Religion in the Roman Empire*, 1 (2015), pp. 114-133.
- ORTALLI 2011 = J. ORTALLI, *Culti e riti funerari dei Romani: la documentazione archeologica*, in *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA)*, VI. *Stages and circumstances of Life: work, hunting, travel, and Addendum to vol. II Music*, Los Angeles 2011, pp. 198-215.
- PANCIERA, VAUCHEZ 2004 = S. PANCIERA, A. VAUCHEZ, *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali, le leges libitinariae campane, iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni (Atti dell'XI rencontre franco-italienne sur l'épigraphie)*, Roma 2004.
- PATTERSON 2000 = J.R. PATTERSON, *Living and dying in the city of Rome: houses and tombs*, in J.C.N. COULSTON, H. DODGE (eds.), *Ancient Rome: the Archaeology of the Eternal City*, Oxford 2000, pp. 259-289.
- PATURET 2021 = A. PATURET, *Le mécanisme de l'«actio sepulchri violati» en droit romain*, in R.-M. BÉRARD (a cura di), *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, Roma 2021, pp. 191-221.
- PERGOLA 1997 = Ph. PERGOLA, *Le catacombe romane*, Roma 1997.
- POLA 2024 = M. POLA, *Status e privilegio in età tardoantica: considerazioni sui sepolcri di alcune esponenti dell'aristocrazia del IV secolo*, in *PBSR*, 92 (2024), pp. 119-152.
- QUERZOLI 2015 = S. QUERZOLI, «Vispello»: lo schiavo becchino nei *Digesta di Ulpio Marcello*, in *Ostraka*, 24 (2015), pp. 99-105.
- RAMON 2017 = A. RAMON, *Il rituale della morte: tra pollutio e apoteosi*, in L. GAROFALO (ed.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, Pisa 2017, pp. 335-388.
- RÉBILLARD 1999 = É. RÉBILLARD, *Les formes de l'assistance funéraire dans l'empire romain et leur évolution dans l'antiquité tardive*, in *Ant Tard*, 7 (1999), pp. 269-282.
- RICCI 2006 = C. RICCI, «Qui non riposa» cenotafi antichi e moderni fra memoria e rappresentazione, Roma 2006.
- SACCHI 1995 = O. SACCHI, *Il passaggio dal sepolcro gentilizio al sepolcro familiare e la successiva distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari*, in G. FRANCIOSI (ed.), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, III, Napoli 1995, pp. 169-218.
- SAKAGUCHI 2002 = A. SAKAGUCHI, *On the so-called «collegia funeraticia» (funeral clubs)*, in *JCS*, 50 (2002), pp. 67-77.
- SCHEID 2005 = J. SCHEID, *Quand faire, c'est croire. Les rites sacrificiels des Romains*, Paris 2005.
- SCHEID (dir.) 2008 = J. SCHEID (dir.), *Pour une archéologie du rite. Nouvelles perspectives de l'archéologie funéraire*, Rome 2008.
- SCHRUMPF 2006 = S. SCHRUMPF, *Bestattung und Bestattungswesen im Römischen Reich. Ablauf, soziale Dimension und ökonomische Bedeutung der Totenfürsorge im lateinischen Westen*, Göttingen 2006.
- SCOTT PERRY 2006 = J. SCOTT PERRY, *Roman Collegia. The modern evolution of an ancient concept*, Leiden 2006.
- SPERA 2005 = L. SPERA, *Riti funerari e «culto dei morti» nella tarda antichità: un quadro archeologico dai cimiteri paleocristiani di Roma*, in *Augustinianum*, 45.1 (2005), pp. 5-34.
- SPINA 2014 = A. SPINA, *Il diritto oltre la vita: aspetti ideologico-religiosi del diritto successorio romano*, in S. RANDAZZO (ed.), *Religione e diritto romano: la cogenza del rito*, Tricase 2014, pp. 373-448.
- STROSZECK 2001 = J. STROSZECK, *Il divieto di sepoltura entro il «pomerium» e la datazione del sarcofago di Iulius Achilleus*, in *MEP*, 4.5 (2001), pp. 73-110.
- TANTIMONACO 2017 = S. TANTIMONACO, «Dis Manibus»: il culto degli Dei Mani attraverso la documentazione epigrafica. Il caso di studio della «Regio X Venetia et Histria», Trieste 2017.
- TELLEGEN 2011 = J.W. TELLEGEN, *The immortality of the soul and Roman law*, in O.E. TELLEGEN-COUPERUS (ed.), *Law and religion in the Roman Republic*, Leiden-Boston (Mass.) 2011, pp. 181-202.
- TERRIZZI 2022 = F.A. TERRIZZI, *Gli ipogei di «diritto privato» nel suburbio orientale di Roma*, in D. BENOCI, D. LOMBARDO, F. TAGLIATESTA (ed.), *Ricerche di Archeologia Cristiana, Tarda Antichità e Alto Medioevo. II Colloquio Internazionale tra dottorandi e dottori di ricerca Roma, 1-3 febbraio 2021 (RACTA II)*, Oxford 2022, pp. 173-183.
- THOMAS 1999 = Y. THOMAS, *Corpus aut ossa aut cineres. La chose religieuse et le commerce*, in *Micrologus*, 7 (1999), pp. 73-112.
- THOMAS 2004 = Y. THOMAS, *Res religiosae: on the Categories of Religion and Commerce in Roman Law*, in A. POTTAGE, M. MUNDY (eds.), *Law, Anthropology, and the Constitution of the Social. Making Persons and Things*, Cambridge 2004, pp. 40-72.
- TOYNBEE 1996<sup>2</sup> = J.M.C. TOYNBEE, *Death and Burial in the Roman World*, Baltimore 1996<sup>2</sup> (1<sup>st</sup> ed. 1971).
- VAQUERIZO 2002 = D. VAQUERIZO (ed.), *Espacio y usos funerarios en el Occidente romano (Actas del Congreso internacional celebrado en la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Córdoba, 5-9 de junio 2001)*, 2 voll., Córdoba 2002.
- VIARO 2021 = S. VIARO, *Note sul cd. «senatus consultum de pago montano»*, in P. BUONGIORNO, G. CAMODECA (hrsg.), *Die «senatus consulta» in den epigraphischen Quellen: Texte und Bezeugungen*, Stuttgart 2021, pp. 199-244.
- VITIELLO 2023 = M. VITIELLO, «Those who grovel among tombs.» Julian, Plato, and the Inveective against Christian Practices in Cemeteries, in *Ktèma*, 48 (2023), pp. 243-255.
- VON HESBERG 1994 = H. VON HESBERG, *Monumenta. I sepolcri romani e la loro architettura*, Milano 1994 (*Römische Grabbauten*, Darmstadt 1992).
- WESCH-KLEIN 1993 = G. WESCH-KLEIN, «Fumus publicum». Eine Studie zur öffentlichen Beisetzung und Gewährung von Ehrengräbern in Rom und den Westprovinzen, Stuttgart 1993.
- WOJCIECHOWSKI 2017-2018 = P. WOJCIECHOWSKI, *Salvia Marcellina and the collegium of Aesculapius and Hygia in Rome: some remarks on the «Lex collegii Aesculapii et Hygiae» (CIL VI 10234)*, in *Palamedes*, 12 (2017-2018), pp. 141-164.

ZARRO 2017 = G. ZARRO, *Sepulchrum, monumentum, ed aere adiectae: elementi comuni e discipline differenziali*, in *RIDA*, 64 (2017), pp. 383-408.

ZIMMERMANN 2013 = N. ZIMMERMANN, *Die Alltagswelt der römischen Katakomben*, in P. EICH, E. FABER (hrsg.), *Religiöser Alltag in der Spätantike*, Stuttgart 2013, pp. 169-199.

ZOZ 1997 = M.G. ZOZ, *Sepoltura degli schiavi ed eventuali spese per il loro funerale*, in *BIDR*, 3a ser., 39 (1997), pp. 543-551.

ZOZ 1999 = M.G. ZOZ, *Sepoltura in luogo non consentito: le sanzioni contro l'«inferens» in luogo destinato ad uso pubblico*, in *Studi in memoria di G. Impallomeni*, Milano 1999, pp. 481-491.

**I**l volume raccoglie gli Atti del Convegno nazionale *Gli ipogei di diritto privato nell'Italia tardoantica*. Approccio interdisciplinare allo studio delle decorazioni pittoriche, svoltosi a Roma nell'ambito del PRIN 2020 DIAPOH Project – *Integrated approaches for the cataloguing, study and dissemination of the Digital Iconographic Atlas of Privately Owned Hypogea of Late Antique Italy*. Obiettivo del DIAPOH Project è stato quello di restituire un quadro conoscitivo unitario degli ipogei di diritto privato dell'Italia tardoantica, finora noti in maniera frammentaria e disorganica, attraverso un approccio interdisciplinare, capace di integrare dati storici, archeologici, topografici, storico-artistici e iconografici. Le attività di ricerca hanno previsto il riesame sistematico della documentazione nota, nuove campagne di rilevazione grafica con l'applicazione di tecnologie avanzate, dal rilievo tridimensionale alla fotogrammetria digitale, fino alla modellazione 3D e alla restituzione virtuale di contesti spesso di difficile accesso.

€ 82,00

ISBN 978-88-9285-439-0  
e-ISBN 978-88-9285-440-6



**Gli ipogei di diritto privato nell'Italia tardoantica**



Convegno  
Nazionale  
di Studi

# Gli ipogei di diritto privato nell'Italia tardoantica

Approccio  
interdisciplinare  
allo studio  
delle decorazioni  
pittoriche

Università degli Studi  
Roma Tre  
2-3 maggio 2024



a cura di  
Matteo Braconi, Paola De Santis,  
Carlo Ebanista, Pier Giorgio Spanu, Emma Vitale